

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32392 Anno 2019

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 11/12/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 24999-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

GAMBARDELLA MARC ANTHONY RICHARD MARYAN,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo  
studio dell'avvocato LEONARDO PALLOTTA, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE;

*- controricorrente -*

*contro*

PETRETTI SIMONETTA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 335/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:


il contribuente Gambardella Marc Anthony Richard proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso, relativamente a un *trust* - in cui quest'ultimo era il disponente e Petretti Simonetta la *trustee* - per il pagamento di imposte ipotecarie e catastali;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che, nel caso del *trust*, il suo semplice effetto segregativo non manifesta di per sé alcuna maggiore capacità contributiva, né in capo al disponente né rispetto al *trustee*, non essendo manifestato in modo chiaro l'arricchimento del beneficiario;

l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il Gambardella si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47-49, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286



del 2006, in quanto il *trust* crea un vincolo di destinazione e l'imposta *de qua* colpisce i vincoli di destinazione;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di *trust*, l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. n. 22754 del 2019, 19167 del 2019 e 16699 del 2019);

ritenuto che la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l'effetto segregativo tipico del *trust* non manifesta, di per sé solo, alcuna maggiore capacità contributiva, né in capo al disponente né in capo al *trustee* (destinatario - ma non in via definitiva - del trasferimento) in ragione della fisiologica provvisorietà del trasferimento di ricchezza;

ritenuto pertanto che il motivo di ricorso è infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna ~~la~~ ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2019.

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2019

11 DIC 2019




Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente

Mauro Mocci



Ric. 2018 n. 24999 sez. MT - ud. 25-09-2019

-3-

